

Troppo poca flessibilità su cessioni e assemblee

Angelo Busani

■ Scelta un po' minimalista per la bozza di statuto standard delle Srls, le società a responsabilità limitata semplificata riservata alle persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni.

È vero che, se si deve proporre uno statuto standard, valido per tutte le situazioni, non si possono certo prevedere clausole che presuppongono un accordo tra i soci. Ma è anche vero che osservare una srl striminzita all'osso quando dovrebbe esser questo il tipo societario dove si massimizza il tailor made, è una sensazione che lascia in bocca un sapore di tristezza. Viene quasi da dire che, se si devono agevolare i giovani, tanto vale agevolarli con un prodotto gratuito delineato al termine di una maggiore riflessione.

La ipotizzata bozza di statuto presenta tutte le rigidità che la nuova legge impone alla Srls:

- la necessità che i soci siano persone fisiche che non abbiano compiuto 35 anni;
- la presenza nella denominazione dell'indicazione che si tratta di una società "semplificata";
- il fatto che il capitale (compreso tra i 1 e 9.999,99 euro) sia versato per intero, esclusivamente in denaro e nelle mani dell'organo amministrativo;
- il divieto di cessione delle quote al di là del perimetro dei soggetti che non abbiano compiuto 35 anni;
- l'affidamento dell'amministrazione solo a coloro che siano anche soci.

Si nota peraltro la mancanza delle previsioni, tipicamente presenti in uno statuto di srl, in ordine alla durata della società (sarà quindi a durata il-

limitata?), alla durata in carica dell'organo amministrativo, alla data di chiusura degli esercizi e alla distribuzione degli utili, eccetera.

Ma, come detto, ciò che manca è soprattutto quel tipico e immancabile apparato di clausole che consentono di adattare la srl alle peculiarità di ciascun caso concreto: ad esempio, sono lasciati in bianco il tema della cessione di quote a terzi estranei alla compagine sociale (di solito invece smarcato con l'introduzione di clausole di prelazione e di gradimento), il tema della morte del socio e quindi la soluzione del problema se gli eredi del defunto debbano essere liquidati o subentrino in società, il tema delle maggio-

ranze assembleari in quanto nella Srls pare non possano applicarsi, stante la rigidità dello statuto, che quelle di legge, e cioè "almeno la metà del capitale sociale", eccetera.

Ovviamente, essendo la legge silente sul punto, non si affronta nemmeno quello che pare essere il tema più spinoso che la nuova normativa della Srls sollecita a prima lettura, vale a dire quello dell'inesorabile avanzamento dell'età umana.

Nel testo primitivo della normativa in questione, ora abrogato, il problema in questione veniva risolto con la previsione di obbligatoria "trasformazione" della Srls in una Srl "normale" a pena di esclusione del socio resosi "anziano". Queste norme ora sono scomparse e quindi nasce, ad esempio, il dubbio se la Srls sia automaticamente coinvolta, per effetto del 35° compleanno di uno dei suoi soci, in una automatica di "trasformazione" in una Srl "ordinaria", ciò che sarebbe possibile solo con un contemporaneo cambio di denominazione e un contemporaneo aumento di capitale sociale, perché la Srls ha un capitale necessariamente inferiore a quello minimo della Srl ordinaria.

Viceversa, si potrebbe giungere alla conclusione (che appare invero deprecabile, soprattutto perché disperde valore) dello scioglimento della società nella quale perduri la presenza di un socio che abbia compiuto il trentacinquesimo anno d'età. E non è questa l'epoca per sprecare anche quel poco di buono che si riesce a organizzare.



Tailor made

● È il prodotto sartoriale, e quindi confezionato ad hoc per il singolo cliente e non per la massa. La Srls è stata immaginata, dal legislatore della riforma societaria del 2003, come l'espressione perfetta del capitalismo societario italiano: una società con personalità giuridica ma organizzata e gestita a immagine e somiglianza dei soci, i quali, nonostante la sussistenza della struttura societaria, "sono" essi stessi la società e fanno sentire la loro presenza mediante clausole statutarie che ne valorizzano la presenza e ne affermano il ruolo